



COPIA

Verbale di deliberazione della Consiglio Comunale

OGGETTO

Approvazione regolamento per il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si sono riuniti in seduta i componenti il Consiglio Comunale:

All'appello risultano:

1. SCARTAPACCHIO MARCO	Presente
2. CHERUBINI ENNIO	Presente
3. CIGOLINI MICHAEL	Presente
4. FILIPPINI DANIELE	Presente
5. GIOVINETTI PAOLO	Presente
6. TARLETTI ROBERTO	Presente
7. ZILIOI DIEGO	Presente
8. ZONI PAOLO	Presente
9. FEZZOLI CLAUDIA	Assente
10. BONAZZA AMEDEO	Presente
11. ODORICI ALDO	Presente

Totale presenti 10

Totale assenti 1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario comunale Dott.ssa Gerardina Nigro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Marco Scartapacchio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione regolamento per il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La seduta consiliare si svolge in presenza, ma nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e misure di sicurezza per la prevenzione dell'epidemia Covid 19.

Sindaco Marco Scartapacchio: riferisce che la legge 160/2019 ha previsto dai commi 816 ad 847 la nuova disciplina del canone unico, che richiama però nella sostanza quella precedente; che un po' tutti i comuni in questo adempimento hanno utilizzato lo schema di regolamento predisposto a livello nazionale e così pure Cigole.

Informa che il canone di occupazione viene applicato distinguendo fra centro storico e zone periferiche ed infatti sono state distinte le vie in base alla maggiore e minore importanza della zona.

Precisa che segue a questa delibera di Consiglio quella di Giunta per l'approvazione delle tariffe.

Segretario Comunale d.ssa Gerardina Nigro: riferisce che la novità principale, da cui deriva anche la denominazione, è costituita dall'aver eliminato la doppia imposizione dell'occupazione spazi e pubblicità; che l'applicazione del canone per la pubblicità esclude quello per l'occupazione, nel caso che si tratti di manufatto che occupi il suolo pubblico.

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, confermato dall'art. 14, comma 6 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'Ente Locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'art. 1, comma 816 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi dal 817 al 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai Regolamenti Comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...";

RICHIAMATI in particolare, rispetto alla disciplina dettata dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 i seguenti commi:

- 817, a mente del quale "... Il canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";
- 821 a mente del quale "... Il canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

12. le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
 13. l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
 14. i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
 15. la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
 16. la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
 17. le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi dal 816 al 847;
 18. per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 19. le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lett. g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.”;
- 834 a mente del quale “... Gli Enti possono prevedere nei rispettivi Regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...”;
 - 847 a mente del quale “...Sono abrogati i Capi I e II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, gli artt. 62 e 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle Regioni di cui all'art. 5 della L. 16 maggio 1970, n. 281 e all'art. 8 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68”;

EVIDENZIATO che:

- l'entrata in vigore del sopra citato Regolamento sarà subordinata all'abrogazione dei Regolamenti precedentemente adottati dall'Ente in materia di Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge;

DATO ATTO che le tariffe relative al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria:

- saranno subordinate alla contestuale sostituzione di quelle precedentemente approvate in materia di Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e, saranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 817 della L. 27 dicembre 2019, n. 160;
- dovranno assicurare, nell'anno 2021, un gettito pari a quello conseguito dai precedenti canoni e tributi;

VISTO l'allegato schema di Regolamento per l'applicazione del canone che si compone di n. 64 articoli;

DATO ATTO che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il suddetto Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria al fine di definire le

regole per l'applicazione del nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, tenendo conto del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma;

RITENUTO, quindi, sussistano i presupposti per procedere in merito a quanto espresso in premessa;

VISTI:

l'art. 174 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio di riferimento;

l'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti Locali allegghino al Bilancio di Previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

l'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI:

- Legge 17/07/2020 n. 77 che ha convertito il D.L. 19/05/2020 n. 34 ed in particolare il comma 3-bis dell'art. 106 che prevede il differimento per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021; il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021 che prevede il differimento per la deliberazione di bilancio 2021/2023 al 31 marzo 2021 ; il D.L. 30.04.2021 n. 56 art. 3 comma 2 che ha differito al 31.05.2021;

VISTA la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei Regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e che, pertanto, i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti Regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul portale del Federalismo Fiscale;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al paragrafo precedente, che anche il nuovo canone unico delle imposte patrimoniali non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, al Prot. 1385 del 08.03.2021, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI, sulla stessa, i pareri di regolarità tecnica ex art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che sancisce la competenza del Consiglio

Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica ed alla conformità normativa, espresso ai sensi dell'art. 49 **comma 2** del T.U. 267/00 e dell'art. 41 comma 3 del regolamento C.C. n° 56/99;

Con voti espressi per alzata di mano:

favorevoli unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di abrogare i regolamenti precedentemente adottati dall'Ente in materia di Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di Imposta comunale sulla **pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni**,
2. **Di approvare** il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'art. 1, commi dal 816 al 836 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, composto da n. 64 articoli e che, allegato alla presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. **Di procedere** alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente Regolamento nel rispetto delle disposizioni di legge.
4. **Di dare atto** che, con successiva deliberazione al termine del Consiglio, la Giunta Comunale, procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto.
5. **Dare atto** che il presente Regolamento ha effetto, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021.
6. **Di dichiarare**, con successiva e separata votazione espressi nelle forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CIGOLE

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(L. 27 dicembre 2019, n. 160 – art. 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con deliberazione di C.C. n. __ del _____

INDICE

5

Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento	5
Art. 2 - Definizioni e disposizioni generali	5
Art. 3 - Presupposto del Canone	5
Art. 4 - Soggetto obbligato	7

9

Art. 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	9
Art. 6 - Tipi di occupazione	10
Art. 7 - Occupazioni occasionali	10
Art. 8 - Occupazioni d'urgenza	11
Art. 9 - Istanza e rilascio della concessione	11
Art. 10 - Titolarità della concessione e subentro	13
Art. 11 - Rinnovo, proroga e disdetta	15
Art. 12 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio	16
Art. 13 - Decadenza ed estinzione della concessione	16
Art. 14 - Occupazioni abusive	17

19

Art. 15 - Istanze per i messaggi pubblicitari	19
Art. 16 - Tipologie di impianti pubblicitari	20
Art. 17 - Istruttoria amministrativa	21
Art. 18 - Procedure	23
Art. 19 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	23
Art. 20 - Rinnovo, proroga e disdetta	24
Art. 21 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	24
Art. 22 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione	25
Art. 23 - Rimozione della pubblicità	25
Art. 24 - Le esposizioni pubblicitarie abusive	26

27

Art. 25 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico.....	27
Art. 26 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	27
Art. 27 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	28
Art. 28 - Determinazione delle tariffe annuali	28
Art. 29 - Determinazione delle tariffe giornaliere	8
Art. 30 - Determinazione del canone	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 31 - Occupazioni non assoggettate al canone	31
Art. 32 - Riduzioni del canone	31
Art. 33 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	31

32

Art. 34 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	32
Art. 35 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	2
Art. 36 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	32
Art. 37 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	33
Art. 38 - 33	

35

Art. 39 - Modalità e termini per il pagamento del canone	35
Art. 40 - Accertamenti - Recupero canone	35
Art. 41 - Sanzioni e indennità	36
Art. 42 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	37
Art. 43 - Autotutela	37
Art. 44 - Riscossione coattiva	8

39

Art. 45 - Passi carrabili e accessi a raso	9
Art. 46 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante	9
Art. 47 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	40
Art. 48 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante	40
Art. 49 - Attività Edile	41
Art. 50 - Attività di propaganda elettorale	41
Art. 51 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio	41
Art. 52 - Occupazione con elementi di arredo	41

- Art. 53 - Esposizione merci fuori negozio42
- Art. 54 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere42
- Art. 55 - Occupazioni per traslochi42
- Art. 56 - Serbatoi3

44

- Art. 57 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”44
- Art. 58 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati44
- Art. 59 - Freccie direzionali – Pre-insegne44
- Art. 60 - Locandine45
- Art. 61 - Striscioni e gonfaloni5
- Art. 62 - Dichiarazioni per particolari fattispecie45
- Art. 63 - Regime transitorio46
- Art. 64 - Disposizioni finali46

ALLEGATO A)

Elenco alfabetico della classificazione delle località, Vie, Piazze ed altre aree pubbliche suddivise per categoria.....47

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Art. 1 - Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Cigole (BS) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi dal 816 al 836 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del Regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'Imposta comunale sulla Pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada (CANONE NON RICOGNITORIO) di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai Regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono, altresì, fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Art. 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come definita al successivo art. 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli Enti Locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lett. b);
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone di cui alla lett. c).

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. È, altresì, vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 27.02.2014. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare, dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi di decoro del Comune, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri Regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Art. 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto:

- a) per “suolo pubblico” e “spazi ed aree pubbliche” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico (c.d. *dicatio ad patriam*) consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività; assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7 del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285;
- b) per “diffusione di messaggi pubblicitari” si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al Regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.).

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente Regolamento hanno, altresì, valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Art. 4 - Soggetto obbligato

- 1. Ai sensi del comma 823 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 24, risultante dal verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro 30 (trenta) giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti in ragione della tipologia di occupazione.
Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al Protocollo dell'Ente.
Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile ed entro 30 (trenta) giorni per consentire la conclusione del procedimento nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento sul procedimento amministrativo adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 17.02.1998 e s.m.i., salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.
2. La domanda deve essere presentata in bollo fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del Legale Rappresentante in caso di Impresa o altro Ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
3. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'Ente la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente Ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare, particolari esecutivi e sezioni dei manufatti, fotografie dell'area richiesta atte ad individuare il contesto ambientale circostante, elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 (venti) giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori il Responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere indicando i motivi di tali esigenze.
L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo art. 6.
9. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'Ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Art. 6 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) permanenti: le occupazioni di carattere stabile del suolo pubblico sottratto all'uso della collettività effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) temporanee: le occupazioni di durata inferiore all'anno che possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche e possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è, pertanto, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 (dieci) metri quadrati effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 (ventiquattro) ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

- c) le occupazioni di durata non superiore a 4 (quattro) ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti e coperture;
 - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 4 (quattro) ore;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 (quattro) ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno 3 (tre) giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 8 - Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria entro il 7° (settimo) giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. Per le occupazioni relative a lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a 6 (sei) giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50 %. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio Protocollo.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti l'occupazione si considera abusiva.

Art. 9 - Istanza e rilascio della concessione

1. L'Ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'Ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 17.02.1998 e s.m.i. e, pertanto, entro 30 (trenta) giorni. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti Uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento è dovuta un'indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
Nelle fattispecie previste dal precedente periodo, per lo svolgimento dell'attività istruttoria, non dovrà essere corrisposta nessuna indennità, da parte del richiedente.
3. L'Ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
4. Il Responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente all'Ufficio di Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'Amministrazione o altri Enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al Responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data della relativa richiesta.
5. Il Responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia, di cui sopra, è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli Uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi Uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, anche tramite l'eventuale competente Concessionario, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti

l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'art. 8 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli artt. 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
12. Il Direttore dei Lavori, eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali, dovrà, comunque, darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta, comunque, necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

Art. 10 - Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

- f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 8, comma 4;
 - g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai Regolamenti;
 - h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 (trenta) giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'Amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto anche dal subentrante.
4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso e delle eventuali morosità riscontrate.
5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è, comunque, responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), dell'art. 4, comma 1 e all'art. 24 del presente Regolamento.
7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.
8. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame i seguenti casi:
- a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito senza altro onere o indennità a carico del Comune;

- b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata.
9. La rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
 10. Per le concessioni temporanee verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

Art. 11 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'art. 9 è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 5 del Regolamento almeno 1 (un) mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 10 (dieci) giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Generalmente la proroga non può superare 10 (dieci) giorni.
4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro 30 (trenta) giorni antecedenti alla scadenza della concessione seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta ed l'importo del canone non verrà restituito.
7. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
8. In caso di occupazione temporanea la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Art. 12- Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono comunicati tramite PEC o raccomandata postale con avviso di ricevimento, ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'Autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone in relazione alla variazione dell'occupazione; il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa fatte salve le procedure disciplinate dal presente Regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Art. 13- Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti e 15 (quindici) giorni per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione fissata nell'atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'Ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'Ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza comunica le contestazioni al concessionario prefiggendogli un termine non minore di 10 (dieci) giorni e non superiore a 20 (venti) giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'Ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1 comportano automaticamente la

decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro 90 (novanta) giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Art. 14 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) occasionali come definite dal presente Regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle Autorità pubbliche;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente Regolamento.
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive il Responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'art. 823, comma 2 del Codice Civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'art. 20, commi 4 e 5 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i..
4. Come disposto dall'art. 3, comma 16 della L. 15 luglio 2009, n. 94, fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del Codice Penale e dall'art. 20 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia per un periodo non inferiore a 5 (cinque) giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'Ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per 3 (tre) giorni in virtù di quanto previsto dall'art. 6 della L. 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Art. 15 - Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente Regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli e, qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso l'Ufficio dell'Ente.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al Protocollo dell'Ente.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A..
4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. e dall'art. 53 del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve, altresì, essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
6. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o Impresa individuale le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'Impresa, la residenza e il domicilio legale, il Codice Fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A. qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a) la denominazione o Ragione Sociale, la sede legale, il Codice Fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità il domicilio ed il Codice Fiscale del Legale Rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 (dieci) giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Art. 16 - Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente Regolamento sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della Ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano ed è rappresentata da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche dell'insegna di esercizio è stabilita dall'art. 49, comma 5 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizzano un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere di vetture autofiloltranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'Impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'Impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

pubblicità varia effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi

televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianto pubblicitario:

scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Art. 17 - Istruttoria amministrativa

1. L'Ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il Responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente all'Ufficio di Polizia Locale per l'eventuale null osta relativamente alla viabilità e agli altri Uffici amministrativi dell'Amministrazione o altri Enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al Responsabile nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Facendo salvi gli eventuali diritti di terzi gli interessati non esimono dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'Ufficio competente che potrà, quindi, procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'Ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono ritirate presso gli sportelli di competenza. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono come segue:
 - a) permanenti: forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile autorizzate con atti a valenza pluriennale;
 - b) temporanee: forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad 1 (un) anno solare.
11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata a cura dell'Ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Art. 18- Procedure

1. Il Responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente all'Ufficio di Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri Uffici competenti dell'Amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al Responsabile nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data della relativa richiesta.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
3. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Art. 19 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere all'installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 (trenta) giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione in conformità di quanto previsto dal presente Regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione che successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 (trenta) giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'Amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 13, comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine, di cui al precedente comma 2, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita Iva e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Art. 20 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto entro 30 (trenta) giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Art. 21 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge con l'indicazione dell'Autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa fatte salve le procedure disciplinate dal presente Regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Art. 22 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'Ufficio competente;
 - d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 (quindici) giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro 90 (novanta) giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Art. 23 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato,

senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Art. 24 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli Enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

TITOLO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Art. 25 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determinazione del Responsabile del Servizio.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 (venti) annualità.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. L'arrotondamento è unico all'interno della medesima area di riferimento per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadro: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo metro quadro e, quindi, autonomamente imponibili devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Art. 26 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati. Le superfici inferiori ad 1 (un) metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato con arrotondamento delle frazioni all'unità

superiore. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a 30 (trenta) centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Art. 27 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche comunali, basata su 2 (due) categorie tariffarie, costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Art. 28 - Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati, in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dall'Amministrazione comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dall'Amministrazione comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 29 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati, in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 827 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa base. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la classificazione deliberata dall'Amministrazione comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dall'Amministrazione comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 30 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per i relativi coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati o lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per i coefficienti di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta ad un quarto.
6. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
Tali oneri sono determinati di volta in volta con determinazione del Responsabile del Servizio.

Art. 31 - Occupazioni non assoggettate al canone

1. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente Regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821, lett. f):
 - a) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
 - b) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
 - c) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie e vasi ornamentali;
 - d) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
 - e) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini.

Art. 32 - Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lett. f) sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) riduzione del canone del 50% per la parte di occupazione eccedente i 1.000 (mille) metri quadrati;
 - b) riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
 - c) riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 (trecento) centimetri quadrati.

Art. 33 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfettaria di €. 1,50 (uno virgola cinque).
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun Ente non può essere inferiore ad €. 800,00 (ottocento). Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 34 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Il Comune ha facoltà di chiedere al Concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo e al miglioramento dell'impiantistica.

Art. 35 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.
3. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista al comma 827 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160/2019 con l'applicazione del coefficiente dedicato e deliberato dalla Giunta Comunale e si applica per una durata di esposizione fino a 10 (dieci) giorni o frazione.
4. Oltre i primi 10 (dieci) giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 (cinque) giorni o frazione, la tariffa è maggiorata del 30%.
5. Per ogni commissione inferiore a 50 (cinquanta) fogli la tariffa è maggiorata del 50%.
6. Per i manifesti costituiti da 8 (otto) fino a 12 (dodici) fogli la tariffa è maggiorata del 50%; per quelli costituiti da più di 12 (dodici) fogli la tariffa è maggiorata del 100%.
7. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100% della tariffa.
8. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale.
9. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Art. 36 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla metà nei seguenti casi:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;

- b) per i manifesti di comitati, Fondazioni e Associazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro iscritti negli elenchi;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui al comma 1, lett. b) e c) il contenuto del messaggio deve essere attribuibile all'Ente promotore. Nel caso in cui l'Ente non sia l'unico promotore dell'evento e appaiano loghi di attività commerciali non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui al comma 1, lett. c), in ossequio al principio di autogoverno degli Enti Territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli Enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun Ente.

Art. 37 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle Autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti delle Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle Autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 38 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente. Il Comune o il concessionario devono mettere a disposizione del committente l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario devono darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario sono tenuti al rimborso delle somme versate entro 90 (novanta) giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere, in ogni caso, la metà del canone dovuto.
7. Il Comune o il concessionario hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non dispongano di altri esemplari dei manifesti da sostituire devono darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 (due) giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone con un minimo di €. 40,00 (quaranta) per ciascuna commissione. Tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio se gestito in tale forma quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 39 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione qualora l'importo del canone superi €. 500,00 (cinquecento). Sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 2 (due) rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio. Per importi superiori ad €. 1.000,00 (mille) è ammessa la possibilità del versamento in 4 (quattro) rate; la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione mentre le restanti 3 (tre) rate scadenti il 31 gennaio dell'anno successivo, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro; per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 (cinquanta) centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 (cinquanta) centesimi di Euro.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con successive modificazioni ed integrazioni dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225 e modificato dal comma 786 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 40 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento, oltre all'Ufficio di Polizia Locale e agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1, comma 179, provvedono il Responsabile dell'Ufficio competente nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario a cui siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvedono, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Art.41 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50% considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal 30° (trentesimo) giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lett. a) del presente comma ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 e dall'art. 23 del Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i..
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 (venticinque) ad €. 500,00 (cinquecento) stabilita ai sensi dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24 novembre 1981, n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore all'importo di €. 25,00 (venticinque) né maggiore dell'importo di €. 500,00 (cinquecento) nel rispetto della L. 24 novembre 1981, n. 689 e nella misura fissata dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 42 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L. 27 dicembre 2006, n. 296 con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13, comma 2 della L. 24 novembre 1981, n. 689, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'art. 19 della L. 24 novembre 1981, n. 689 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 (sessanta) giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio all'Ufficio di Polizia Locale. In base all'art. 823, comma 2 del Codice Civile, il Responsabile dell'Ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in 7 (sette) giorni a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie previste dalle norme di legge o Regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 43 – Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 fatta pervenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato entro il termine di 90 (novanta) giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato il Funzionario Responsabile del Canone Unico può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato; ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato che può essere disposto d'Ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario.

Art. 44 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come disposto dal comma 792 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 45 - Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e del vigente Regolamento comunale sono assoggettate al canone previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono, altresì, considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 (un) metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
5. Ai sensi dell'art. 46, comma 3 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
6. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 (venti) annualità.
8. Ai sensi dell'art. 1 comma 821 lett. f della l. 160/2019, si dispone la non applicazione del canone per i passi carrabili. Il passo carrabile ed il relativo divieto di sosta viene autorizzato, previa domanda, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 285/1992 con applicazione dei diritti di istruttoria fissati con delibera della Giunta Comunale.

Art. 46 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Art. 47 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, e' effettuata in conformità alle disposizioni del Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. Il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicato lo specifico coefficiente agevolato. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30% dell'importo.

Art. 48 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate dalla L. 18 marzo 1968, n. 337ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a 500 (cinquecento) posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;

- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di 8 (otto) persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
 - g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente Regolamento in materia.
 3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'Ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Art. 49 - Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera anche se l'occupazione si protrae per oltre 1 (un) anno solare.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Art. 50 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i 30 (trenta) giorni successivi al Decreto di indizione dei comizi elettorali è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Art. 51 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione e autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad 1 (un) anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata a cura e spese del titolare della concessione secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Art. 52 - Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti Uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Art. 53 - Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci nel rispetto delle norme d'igiene purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale; purché l'occupazione non si estenda oltre 0,70 (zero virgola settanta) metri dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad 1 (un) metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 54 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale, senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei Regolamenti specifici.

Art. 55 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno 5 (cinque) giorni prima all'Ufficio competente per territorio con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità le istanze dovranno essere presentate almeno 10 (dieci) giorni prima all'Ufficio competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati e comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Art. 56 - Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a 3.000 (tremila) litri. Per i serbatoi di maggiore capacità la tariffa standard è aumentata di un quarto per ogni 1.000 (mille) litri o frazione di 1.000 (mille) litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Art. 57 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.).
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti “camion vela”, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'art. 203, comma 2, lett. q) del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. se operano nel territorio comunale con sosta permanente e continuativa devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Art. 58 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte-retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa Ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione nell'ambito dello stesso carrello in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Art. 59 - Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente Regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle Imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Art. 60 - Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Art. 61 - Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Art. 62 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, come previsto dall'art. 1, comma 821, lett. e) della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 30 Aprile, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'Ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
7. I cartelli "vendesi/affittasi" affissi sugli immobili di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino ad 1 (un) metro quadrato è prevista la presentazione di

dichiarazione ed il contestuale versamento del canone. Qualora, invece, siano di superficie superiore ad 1 (un) metro quadrato è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata all'Ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
9. La pubblicità è soggetta al Canone nei casi di variazione della pubblicità che comporti la modifica della superficie esposta o il tipo di pubblicità effettuata, ovvero qualora si verifichi un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio con conseguente nuova diffusione. In tal caso verrà applicata una tariffazione maggiore. E' fatto obbligo al Comune procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Art. 63 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell'art. 1, comma 816 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. L'Ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni degli artt. 5 e 15 del presente Regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Il Responsabile del Servizio potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal Regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal Regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 6.

Art. 64 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e Regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2021.

ALLEGATO A)

Elenco alfabetico della classificazione delle località, Vie, Piazze ed altre aree pubbliche suddivise per categoria (Categoria 1 = ZONE URBANISTICHE A - Categoria 2 = ZONE URBANISTICHE B/C/D/BD Categoria 3 = ZONA URBANISTICA E)

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 3 (tre) categorie tariffarie.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Alle strade od aree appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata utilizzando il coefficiente 1,00; mentre alle strade appartenenti alla 2^ categoria il coefficiente per il calcolo della tariffa è 0,95 mentre alle strade appartenenti alla 3^ categoria il coefficiente per il calcolo della tariffa è 0.90

[illegible]

**COMUNE DI CIGOLE
PROVINCIA DI BRESCIA**

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 06 DEL 31.05.2021

OGGETTO: Approvazione regolamento per il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

PARERE: ai sensi dell'art. 49 **comma 2** T.U. 267/00 ed art. 41 comma 3 regolamento Consiglio

C.C. n° 56/99.

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla conformità normativa.

Cigole li 31.05.2021

Segretario Comunale
F.to d.ssa Gerardina Nigro

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Marco Scartapacchio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Gerardina Nigro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 12.06.2021 e che vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dall'art. 124, I comma, del D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Gerardina Nigro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che in seguito all'avvenuta pubblicazione, la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge, in data 07.07.2021.

Cigole, 07.07.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gerardina Nigro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cigole, 12.06.2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gerardina Nigro

.....
G. Nigro